



Divisione Attività Istituzionali e del Personale

Settore Affari Generali

Unità Operativa Legale

FG/lb

Decreto Rettorale

Rep. n.264/2010

Prot. n. 14165 del 01.07.2010

Tit. I cl.3

Oggetto: Regolamento di attuazione della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., recante norme in materia di procedimento amministrativo.

IL RETTORE

- VISTA la L.7/8/1990 n° 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- VISTA in particolare la Legge n. 69/2009, articoli 7 e ss.;
- CONSIDERATO che, in base al combinato disposto degli artt. 2, comma 2 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., e art. 7 comma 3 della legge n. 69/2009, in caso di mancata individuazione entro il 4 luglio 2010 dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza delle PP.AA., questi ultimi devono concludersi entro il termine di trenta giorni;
- VISTO l'art. 2-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che le PP.AA. siano tenute *“al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”*;
- VISTA la legge 9/5/1989 n° 168;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro";
- VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro";
- VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi, emanato con D.R. n. 395 del 30/09/2009;
- RITENUTO che la predeterminazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Ateneo, risponda ai dettami dell'art. 1 della

Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., il quale enuclea i principi generali dell'attività amministrativa e i relativi criteri: economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza;

- VISTO il testo del “Regolamento di attuazione della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., recante norme in materia di procedimento amministrativo”;
- VISTO le tabelle allegate al sopra citato testo regolamentare e indicanti i procedimenti di competenza degli uffici dell'Amministrazione centrale e delle Strutture didattiche e di ricerca e i relativi termini entro cui gli stessi devono concludersi;
- PRESO ATTO che le tabelle sopra citate sono state redatte a cura delle singole Strutture, con la supervisione dei coordinatori delle Aree di Facoltà e Dipartimenti e – per quanto riguarda l'Amministrazione centrale - dei Responsabili dei Settori in cui si articolano le Divisioni;
- PRESO ATTO che i contenuti delle tabelle sono stati oggetto di un'apposita riunione esplicativa tenutasi presso il Rettorato in data 14 aprile 2010;
- VISTA la delibera del Senato Accademico n. 5/2010/4 di approvazione del “Regolamento di attuazione della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., recante norme in materia di procedimento amministrativo”;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4/2010/4 di approvazione del “Regolamento di attuazione della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., recante norme in materia di procedimento amministrativo”;

DECRETA

1. E' emanato il “Regolamento di attuazione della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. recante norme in materia di procedimento amministrativo”, in allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
2. Il regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sul sito WEB di Ateneo.

IL RETTORE
(Prof. Paolo GARBARINO)

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 e ss. mm. ii.
RECANTE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

ART.1

FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", di seguito denominata "Università", persegue nell'esercizio della propria attività amministrativa la trasparenza, l'economicità, l'efficacia, l'imparzialità, conformemente ai principi di cui all'art. 1 della Legge n. 241 del 1990 come modificata e integrata dalla Legge n. 15 del 2005, dalla Legge n. 80 del 2005 e dalla Legge n. 69 del 2009, nonché ai principi dell'ordinamento comunitario.
2. Il presente regolamento si applica a tutti i procedimenti amministrativi, promuovibili d'ufficio e ad iniziativa di parte, che siano di competenza dell'Università.

ART. 2

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del procedimento, nell'ambito della propria competenza, esercita le funzioni previste dall'art. 6 della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
2. I responsabili del procedimento sono i Dirigenti, i Presidi di Facoltà, i Direttori dei Dipartimenti o loro delegati, salvo che leggi o regolamenti espressamente attribuiscono la relativa responsabilità ad altri soggetti.
3. I soggetti di cui al comma precedente assegnano, di norma, con apposite istruzioni di servizio e/o con atto scritto al responsabile della Struttura organizzativa competente la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

ART. 3

PROCEDIMENTI IN CUI INTERVENGONO PIU' STRUTTURE ORGANIZZATIVE

1. Nei procedimenti costituiti da più fasi, il responsabile della fase iniziale è, salva diversa disposizione, responsabile dell'intero procedimento.
2. Il responsabile del procedimento, per le fasi dello stesso che non rientrano nella sua diretta competenza, ha il dovere di seguirne l'andamento presso le strutture organizzative coinvolte dando impulso all'azione amministrativa, e provvedendo alle comunicazioni inerenti eventuali sospensioni dei termini.
3. Qualora emergano difficoltà in ordine al rispetto dei tempi, il responsabile ne dà comunicazione al Direttore Amministrativo, suggerendo le misure opportune per garantire in ogni caso la conclusione del procedimento.
4. Il responsabile del procedimento può inoltre chiedere al Direttore Amministrativo la indizione di una Conferenza di Servizi tra le Unità Organizzative interessate per l'esame contestuale dell'oggetto del procedimento.
5. Il Direttore Amministrativo può stabilire le opportune istruzioni per l'attuazione delle disposizioni dei precedenti commi ed è competente a risolvere eventuali conflitti.
6. Per le fasi del procedimento che non rientrino nella sua diretta competenza, il responsabile del procedimento risponde limitatamente ai compiti previsti dai precedenti commi.

7. Il responsabile del procedimento è esonerato da eventuali responsabilità per ritardi o inadempienze dell'Organo Competente, purché venga rilevata a quest'ultimo la necessità del relativo adempimento.

ART. 4

TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI

1. I procedimenti devono concludersi mediante l'adozione di un provvedimento espresso e motivato, nei termini stabiliti per ciascun tipo di procedimento nelle tabelle allegate al presente regolamento (allegato 1).
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. I termini finali per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento, ovvero, in caso di provvedimenti recettizi, alla data della comunicazione.
4. I procedimenti non compresi nell'Allegato 1 devono concludersi nel termine massimo di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di parte o dall'avvio d'ufficio, ove un diverso termine non derivi da altre disposizioni di legge o di regolamento.
5. Tutti i termini devono considerarsi maggiorati di quarantacinque giorni qualora nel corso del procedimento debba essere acquisita la deliberazione di uno o più organi collegiali dell'Ateneo.
6. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga non potersi concludere il procedimento nei termini previsti, informa tempestivamente gli interessati illustrando i motivi dell'impossibilità a provvedere e/o le ragioni del ritardo, e comunica l'ulteriore termine entro il quale il procedimento dovrà concludersi.
7. Per i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, i termini di cui ai commi precedenti iniziano a decorrere dal giorno della pubblicazione con esclusione di quei procedimenti per i quali risulti appositamente previsto un diverso termine da altre disposizioni di legge o di regolamento.

ART. 5

DECORRENZA DEL TERMINE INIZIALE PER I PROCEDIMENTI D'UFFICIO

1. Il termine iniziale, per i procedimenti d'ufficio, decorre dalla data in cui la struttura organizzativa responsabile abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Il termine iniziale, qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, decorre dalla data di ricevimento dell'atto stesso, della richiesta o della proposta.

ART. 6

DECORRENZA DEL TERMINE INIZIALE PER I PROCEDIMENTI A INIZIATIVA DI PARTE

1. Il termine iniziale, per i procedimenti a iniziativa di parte, decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.
2. Salvo diversa disciplina di legge o regolamento, il responsabile del procedimento qualora la domanda sia irregolare o incompleta, ne dà comunicazione all'interessato, tempestivamente o comunque entro trenta giorni, indicando le cause delle irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

ART. 7

CASI DI SOSPENSIONE DEL TERMINE

1. Il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso:
 - a) Nei casi in cui per la prosecuzione del procedimento debba essere compiuto un adempimento da parte dell'interessato, per il tempo impiegato per tale adempimento;
 - b) Nei casi in cui sia necessaria l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Università o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, per una sola volta e per un termine massimo di trenta giorni;
 - c) Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 16 della L. 241/1990, debba essere sentito obbligatoriamente un organo consultivo fino all'acquisizione di un parere, e comunque nel tempo massimo di venti giorni dalla richiesta del parere stesso. Nel caso in cui il parere non venga acquisito entro tale termine l'amministrazione procedente ha facoltà di procedere indipendentemente dal parere, a meno che non si tratti di parere che debba essere rilasciato da amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, si applica la disposizione di cui all'art. 16 comma 4 della Legge n. 241/1990;
 - d) Nei casi in cui per disposizione di legge o regolamento occorra acquisire valutazioni tecniche di organi o enti appositi ai sensi dell'art. 17 della L. 241/1990. Qualora tali organi ed enti non abbiano provveduto o manifestato esigenze istruttorie nei termini fissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche a organismi dell'Università o di altra amministrazione pubblica dotati di adeguata qualificazione tecnica, eccetto per le valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. In tali casi il termine per concludere il procedimento rimane sospeso per il tempo necessario ad acquisire la valutazione tecnica obbligatoria. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, si applica la disposizione di cui all'art. 16 comma 4 della Legge n. 241/1990.
2. Nelle ipotesi previste ai commi precedenti il responsabile del procedimento è sempre tenuto ad informare gli interessati dei motivi per i quali il termine per l'adempimento viene sospeso e comunicare la ripresa del procedimento.

ART. 8

MODIFICHE ALLE TABELLE

1. La variazione delle competenze sui procedimenti di cui alle tabelle allegate e/o dei relativi termini di conclusione non necessiteranno di modifica del presente regolamento, ma saranno oggetto di semplice aggiornamento dell'allegato.

ART. 9

NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dagli articoli del presente regolamento, trovano applicazione i principi contenuti nella legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 10

ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA'

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del D.R. di emanazione sul sito web di Ateneo.